

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1990

relativa all'applicazione provvisoria del verbale concordato che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Bulgaria sul commercio dei prodotti tessili

(91/95/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione, l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Bulgaria sul commercio dei prodotti tessili, siglato l'11 luglio 1986, è applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 1987, conformemente, per quanto concerne la Comunità, alla decisione 87/496/CEE ⁽¹⁾;

considerando che il suddetto accordo prevede la possibilità di consultazioni;

considerando che la Bulgaria ha accettato l'offerta fatta dalla Comunità di integrare nell'accordo disposizioni relative alla reimportazione di prodotti tessili previo perfezionamento, trasformazione o lavorazione effettuati in questo paese in conformità della legislazione in vigore nella Comunità per il 1991;

considerando che si è convenuto che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione, il verbale concordato delle consultazioni svolte a questo

proposito sarà applicato, in via provvisoria, a decorrere dal 1° gennaio 1991, con la riserva della reciproca applicazione provvisoria da parte dell'altra parte contraente.

DECIDE:

Articolo unico

In attesa della conclusione formale, il verbale concordato che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Bulgaria sul commercio dei prodotti tessili è applicato in via provvisoria con effetto dal 1° gennaio 1991, con riserva della reciproca applicazione provvisoria da parte dell'altra parte contraente.

Il testo del verbale concordato è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. RUBERTI

⁽¹⁾ GU n. L 287 del 9. 10. 1987, pag. 1.